



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ACCORDO STRALCIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN MATERIA DI "CRITERI GENERALI PER L'ATTIVAZIONE DI PIANI DI WELFARE INTEGRATIVO E DEFINIZIONE DELL'EVENTUALE FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA 2" E RELATIVO "ADDENDUM".



1. Premessa

La presente relazione viene redatta sulla base degli schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria allegati alla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/7/2012, nella quale si legge che “Tali schemi fanno parte di un ampio disegno di trasparenza ed uniformazione degli atti della contrattazione integrativa voluto dal legislatore affinché la costituzione dei fondi, la relativa negoziazione in sede integrativa ed il processo di controllo siano anch’essi realizzati su basi uniformi e coerenti”. I principi generali ai quali si ispira la redazione della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria dei contratti integrativi sono la corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, il rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, la facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino e utente. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono infatti finalizzate:

- a supportare la *delegazione trattante di parte pubblica* con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- a supportare gli *organi di controllo* con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- a fornire al *cittadino / utente*, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.

Le relazioni sono articolate in moduli.

L’accordo di cui alla presente relazione verrà sottoscritto dalla Delegazione di parte pubblica previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori e dell’autorizzazione alla sottoscrizione della Giunta camerale.

L’atto in parola, ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, e dell’art. 7, comma 4, lett. f) del CCNL 16.11.2022, ha i caratteri di un *contratto integrativo stralcio* concernente la definizione dei “Criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82 comma 2”.

2. Relazione illustrativa La *relazione illustrativa* è composta da 2 distinti moduli: 1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (*Scheda 1.1*); 2. Illustrazione del contenuto del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione

- della *data di sottoscrizione*; del periodo temporale di vigenza; della composizione della delegazione trattante; dei soggetti destinatari;
- delle *materie trattate* dal contratto;
- del rispetto dell’*iter* procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa. In particolare:
 - viene attestato il *rispetto degli obblighi di legge* ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato (articolo 10, comma 5 del Decreto Legislativo 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 25/5/2017, n. 74 con riferimento alla mancata adozione del Piano della performance, che a mente di quanto stabilito dall’art. 6 del D.L. 80/2021 (convertito, con



modificazioni, dalla L. 113/2021) dall'anno 2022 è confluito nel PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione; articolo 14, comma 6, in relazione alla mancata validazione da parte dell'organismo con funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Relazione sulla performance);

- viene evidenziata l'*acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno* sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001; la certificazione dell'Organo di controllo è resa **sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa** (articolo 40, comma 3-*sexies*, ed articolo 40-*bis*, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti). La sintesi descritta viene effettuata utilizzando la Scheda 1.1 inserita nella circolare RGS n. 25/2012.

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa 20.03.2025 Contratto ----
Periodo temporale di vigenza	Anno 2025 e fino a sua sostituzione (compreso pagamento nell'anno 2025 degli importi stanziati nel 2024)
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: Segretario Generale C.C.I.A.A. Componenti: Dott. Francesco Tumbiolo, Dirigente d'Area e Dott.ssa Manuela Zilli Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, SNALCC, CSA E.R. Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, C.S.A., R.S.U.. Firmatarie del contratto: -
Soggetti destinatari	Personale non dirigente della C.C.I.A.A. dell'Emilia
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	“Criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82 comma 2”



Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>E' stata sottoposta la presente relazione al Collegio dei Revisori dei conti per le verifiche del caso in data 16.04.2025 e, successivamente alla sottoscrizione dell' "Addendum", in data 30.05.2025.</p> <p>La presente relazione verrà allegata al parere reso dal Collegio dei Revisori.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 e 2025-2027 che al proprio interno accolgono, in modalità integrata, fra gli altri, il Piano della Performance, art. 10, comma 1, D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, art. 1, comma 8, L. 6 novembre 2012, n. 190, sono stati approvati rispettivamente con deliberazione della Giunta camerale n. 21 del 29.01.2024 e n. 3 del 30/01/2025. L'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente per l'anno 2024 è stato approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 45 dell'11/03/2024. Le Relazioni sulla performance delle tre Camere accorpate sono state approvate dalla Giunta camerale con deliberazione n. 80 del 29/04/2024. La Relazione sulla performance 2023 della Camera di commercio dell'Emilia è stata approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 102 del 17/06/2024.</p> <p>Detti documenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.</p>
		<p>Nella sezione amministrazione trasparente del sito web della Camera di Commercio dell'Emilia sono pubblicate le relazioni annuali redatte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)</p>
		<p>Gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 150/2009, come successivamente integrati e modificati per effetto del D. Lgs. 33/2013 e del D. Lgs. 97/2016 sono stati attestati dall'OIV con riferimento alla delibera ANAC 213/2024 e sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito web della C.C.I.A.A. dell'Emilia</p>
Eventuali osservazioni: Nessuna osservazione		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

In questo modulo vengono ripercorsi i vari punti del documento presentato alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale,



per illustrarne in modo chiaro e verificabile i contenuti, nonché la compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione, evidenziando i risultati attesi dalla stipulazione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.

a) Illustrazione delle disposizioni contenute nel contratto integrativo

Materia trattata	Normativa di riferimento/illustrazione sintetica dei contenuti
L'ipotesi d'accordo s'inquadra nel contesto normativo di riferimento, in particolare definisce i "Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82 comma 2"	Art. 82 del CCNL 16/11/2022

In data 20.03.2025 la delegazione sindacale e la delegazione di parte pubblica costituita ai sensi dell'art. 8 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021 del 16.11.2022, la cui composizione è stata aggiornata con determinazione del Presidente d'urgenza 22 del 06.05.2024 ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 90 del 20.05.2024, e composta dal Segretario generale f.f. (dott. Francesco Tumbiolo) e dal Dirigente D'Area dott.ssa Manuela Zilli, hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che definisce i "Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82 comma 2". Tale intesa ha ad oggetto materie che sono demandate alla contrattazione integrativa dai vigenti CCNL di comparto.

Con deliberazione della Giunta camerale n. 47 dell'11.03.2024 sono state fornite al Presidente della delegazione trattante di parte datoriale i criteri e le linee di indirizzo di massima in ordine alla strategia negoziale da adottare nei confronti della controparte con l'obiettivo, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e utilizzabili ai sensi del CCNL e messe a bilancio, di rendere il contratto integrativo coerente con la programmazione strategica e il Piano della performance pluriennale, oltre che in linea con le politiche organizzative e gestionali e con i sistemi di gestione e valutazione adottati dalla Camera di commercio.

Nel rispetto di tali indicazioni, la delegazione di parte pubblica ha dato avvio al tavolo di contrattazione, convocando la delegazione di parte sindacale.

Di seguito il riepilogo dell'ipotesi di accordo.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, la durata e la decorrenza del contratto; si applica a tutto il personale non dirigenziale dipendente della Camera di commercio dell'Emilia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche in modalità di lavoro agile compreso il personale comandato o distaccato e continuerà a produrre i propri effetti giuridici sino alla sua totale o parziale sostituzione, per le parti sostituite o incompatibili, ad opera della stipulazione definitiva del successivo contratto collettivo integrativo.

L'articolo 2 entra nel vivo dei "Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82 comma 2" prevedendo in primis che le risorse disponibili per il welfare integrativo vengano interamente utilizzate per ciascun anno di riferimento; quindi si individuano, in linea generale, i seguenti benefici di natura assistenziale e sociale per i quali ai dipendenti è riconoscibile un contributo economico:



- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli:
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale
- d) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Viene poi declinata la misura del beneficio economico per ciascun dipendente in relazione all'imponibile fiscale dell'anno precedente a quello delle pezze giustificative che il dipendente è chiamato a trasmettere in allegato all'istanza relativa come da tabella che segue:

IMPONIBILE FISCALE DA CU 2024 (REDDITI 2023)

DA	A	CONTRIBUTO FINO A :	
0	35.000,00 €	450,00 €	importo lordo comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti
>35.000	45.000,00 €	330,00 €	importo lordo comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti
>45.000		98,00 €	importo lordo comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti

E' prevista una clausola secondo la quale i dipendenti che cessano o assunti in corso d'anno accedono ai benefici in misura proporzionale alla presenza in servizio nell'anno di riferimento ed un'altra clausola ai sensi della quale se, per qualsiasi motivo, residuano risorse a seguito di una prima assegnazione dei benefici in parola, il contributo assegnato ai dipendenti collocati nella prima fascia può essere aumentato fino ad un massimo di € 600,00 individuali mentre eventuali risorse ancora disponibili incrementeranno le quote assegnate a tutti gli aventi diritto indipendentemente dalla fascia reddituale di appartenenza.

L'articolo individua poi nello specifico le finalità cui sono destinabili le risorse disponibili per il welfare; si tratta delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) ed, in particolare, la seguente tipologia di spese:

- spese per utenze e spese condominiali (solo utenze) relative all'abitazione presso la quale il dipendente è residente, purché intestate ad un componente del nucleo familiare presente sullo stato di famiglia;
- spese in ambito medico sanitario relative al dipendente e a propri familiari a carico;
- acquisto di libri scolastici richiesti dalla scuola frequentata dai figli;
- contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale.

Si regola infine la modalità e la tempistica della procedura di richiesta di beneficio ed, in chiusura, è indicata una clausola di salvaguardia ai sensi della quale *"Le spese verranno rimborsate fino a concorrenza del contributo spettante fatta salva, in caso di risorse complessive insufficienti, la necessità di ridurre proporzionalmente l'importo complessivo del contributo spettante al singolo dipendente"*.

L'ultimo articolo dell'accordo si limita ad individuare le forme di pubblicità normativamente previste per i contratti collettivi integrativi.

Successivamente all'elezione delle nuove RSU nel mese di aprile 2025, il 20/5/2025 è stato sottoscritto un Addendum all'ipotesi di accordo di cui sopra in relazione alle risorse destinate al welfare per l'anno 2024.



B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Con deliberazione n. 147 del 16.09.2024 la Giunta camerale ha deciso di “quantificare in € 43.418,00 le risorse da destinare per l’anno 2024 al “*Welfare integrativo*” ai sensi dell’art. 82 del CCNL 16/11/2022 Contratto collettivo nazionale di lavoro 16/11/2022 relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021). In particolare il comma 2 del citato art 82 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che gli oneri per la concessione dei benefici del welfare integrativo «*sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme (..)*”

Per quanto riguarda la normativa afferente il “*welfare delle Camere di Commercio*”, la materia ha formato oggetto di una sequenza di interventi legislativi: la costituzione delle Casse Mutua, così come la contribuzione da parte dell'Ente a favore di tali organismi, trae le mosse dall'art. 30 del DPR 268/1987, secondo il quale “*le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori. Per l'attuazione delle suddette attività, le amministrazioni possono iscrivere in bilanci apposito stanziamento*”.

La prima parte della disposizione è stata successivamente confermata dall'art. 55 del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14/9/2000 con riferimento all'art. 11 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), norma quest'ultima tuttora vigente, a differenza dell'art. 30 del citato DPR, abrogato dal D.L. 5/2012.

Per il sistema camerale sul tema degli interventi assistenziali intervenne la circolare dell’allora Ministero dell’Industria n. 3528 del 31/10/1991, che ricomprendeva nel novero degli interventi assistenziali a favore del personale il sussidio alle Casse mutua e l’istituzione di borse di studio a favore di figli dei dipendenti.

Intervenne poi la legge 537/93 che vietò i finanziamenti da parte delle P.A. ad organismi associativi fra dipendenti; la successiva legge 556/96 limitò tale divieto soltanto agli organismi non aventi natura previdenziale o assistenziale; la legge 449/97 abrogò tale ultima norma, facendo rivivere il divieto ex lege 537/93; da ultimo però la legge 448/98 ha recato una temporanea, ma tuttora vigente stabilizzazione della materia, sospendendo il divieto di erogazione di risorse pubbliche sino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti e organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale. La contribuzione camerale a favore della Cassa mutua è pertanto continuata ed è stata inserita nelle disposizioni contrattuali anche nel precedente CCNL del comparto (articolo 72 del CCNL 22.5.2018).

A questo punto occorre menzionare il fatto che in data 14/5/2007 è stato sottoscritto l'accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori delle regioni e Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale; l'istituzione del fondo (Perseo) è avvenuta per atto pubblico del 21/12/2010; il 15 settembre 2012 il Fondo Perseo è divenuto operativo e il 12/2/2013 è stata depositata presso la Covip la Nota informativa.

Tuttavia, se l'istituzione del fondo introduce la previdenza complementare nel comparto contrattuale di appartenenza dei dipendenti camerale, non emergono elementi normativi atti a coinvolgere in tale processo, attraverso una trasformazione diretta o indiretta, i trattamenti erogati dalle ex Casse Mutua.



La legittimità della contribuzione camerale a favore della Cassa Mutua trova conferma nello specifico parere dell'Aran che evidenzia l'irrelevanza sotto questo profilo dell'intervenuta abrogazione dell'art. 30 del DPR 268/1987 (prot. n. 14158 del 13/12/2012 Camera di Parma), collegando piuttosto la concessione del contributo camerale al principio di sostenibilità della spesa: nell'orientamento applicativo dell'ARAN si legge infatti, in risposta ad un quesito i cui contenuti sono affini alle questioni che qui rilevano, che non può escludersi che l'art. 11 della legge 300/1970 possa continuare a legittimare l'iscrizione a bilancio di appositi stanziamenti per quegli Enti che avevano già applicato il particolare meccanismo di finanziamento previsto dall'art. 30 comma 2 del DPR 268/1987, e per i quali non si parlerebbe di un finanziamento ex novo bensì di dare continuità ai pagamenti per interventi assistenziali che già trovano nel bilancio dell'Ente il loro finanziamento e nei limiti dello stesso.

Successivamente, in risposta ad un quesito posto sul tema dalla Camera di commercio di Brescia, l'Unioncamere ha formulato un parere tecnico-giuridico (prot. 0026742 in data 18/11/2013) nel quale ripercorre l'evoluzione normativa e contrattuale sopra esposta, recependo gli orientamenti espressi dal Comitato Esecutivo della stessa con delibera n. 85 del 2/10/2013. In tale delibera il Comitato Esecutivo dà atto che il cosiddetto "welfare contrattuale" (insieme degli strumenti nati dalla contrattazione e dai sistemi di bilateralità con i quali si sopperisce alla progressiva perdita di ampiezza delle prestazioni del welfare state) si sta progressivamente affermando anche nel panorama del lavoro pubblico, in quanto riveste un ruolo ormai unanimemente riconosciuto come essenziale nel migliorare la qualità del lavoro, delle relazioni fra datori di lavoro e lavoratori, nonché della stessa esistenza dei lavoratori e delle proprie famiglie, poichè divengono particolarmente significativi gli apporti assistenziali collaterali e le forme indirette di sostegno al reddito. La nota Unioncamere trasmessa alla Camera di commercio di Brescia ha quindi confermato che, sulla base della sequenza di disposizioni ricostruita, non sussistono impedimenti tecnico-normativi a considerare ancora ammissibili finanziamenti a favore delle Casse Mutua che erogino prestazioni aventi carattere strettamente assistenziale, intendendo con tale definizione sia erogazioni ordinarie, ovvero contributi alle spese sanitarie sostenute dal dipendente, sia erogazioni straordinarie ai dipendenti che venissero a trovarsi in condizione di disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e famigliari e, comunque, in assenza di provvidenze pubbliche.

Nell'ambito di tale quadro normativo sono poi intervenute le disposizioni dell'articolo 72 del CCNL 22.5.2018 e successivamente le citate disposizioni dell'articolo 82 del CCNL 16.11.2022.

Pur dando atto che le risorse destinate al Welfare integrativo non costituiscono "trattamento accessorio del personale" ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e sono finanziate mediante utilizzo di disponibilità già previste, con le medesime finalità da precedenti norme (art. 82, comma 2 CCNL 16.11.2022) l'Ente ha comunque, in via prudenziale, effettuato il confronto con le analoghe risorse stanziare dalle tre ex Camere sui bilanci 2016.

CCIAA		
PARMA	Delibera giunta n.52 -1.6.2016 - det. Dirig. AREA N. 35/2016	24.800,00
PIACENZA	Determina SG 125 del 14.12.2016	9.640,53
REGGIO EMILIA	DeliberaGiunta 139 del 19.12.2016	29.102,35
	TOTALE 2016	63.542,88
EMILIA	TOTALE 2024 DELIBERA Giunta 147/2024	43.418,00



C) effetti abrogativi impliciti

Il presente contratto collettivo integrativo abroga implicitamente i “Criteri generali per l’attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82 comma 2” dei contratti integrativi delle tre Camere di commercio accorpande.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa
Materia non oggetto della presente pre-intesa.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali

Materia non oggetto della presente pre-intesa.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. 150/2009

Materia non oggetto della presente pre-intesa.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

-

LA DIRIGENTE D’AREA
(d.ssa Manuela Zilli)

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(dr. Francesco Tumbiolo)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.